



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA (N.09/07) ROMA, 21 marzo 2007

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(ESCLUSI PREFETTI FRIULI-VENEZIA GIULIA
SICILIA E SARDEGNA) LORO SEDI

E, P.C.

AI PREFETTI DELLA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REGIONE SICILIA LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REGIONE SARDEGNA LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE
ASSESSORATO ENTI E SERVIZI ELETTORALI
UFFICIO ELETTORALE - (PROVVEDUTO) TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
ASSESSORATO REL. INTERNAZIONALI COMUNITARIE
E AUTONOMIE LOCALI - (PROVVEDUTO) TRIESTE

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
UFFICIO ELETTORALE - (PROVVEDUTO) PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO ELETTORALE - (PROVVEDUTO) CAGLIARI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE MIAITSE NUMERO 9/07 - PROTOCOLLO 200700778 - FASCICOLO 15600/779 - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI.

Oggetto: Ciclo annuale di elezioni amministrative di domenica 27 e lunedì 28 maggio 2007, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 10 e lunedì 11 giugno 2007. Convocazione dei comizi – Adempimenti dei comuni: revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, affissione manifesto convocazione comizi, altri adempimenti.

Indice

a) <i>Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative</i>	3
b) <i>Convocazione dei comizi elettorali</i>	4
c) <i>Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali</i>	4
d) <i>Affissione del manifesto di convocazione dei comizi</i>	8
e) <i>Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale</i>	8
f) <i>Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati elettorali</i>	10
g) <i>Adempimenti relativi alla tessera elettorale</i>	11
g.1) <i>Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste</i>	11
g.2) <i>Orari di apertura degli uffici comunali</i>	12
g.3) <i>Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato</i>	13
g.4) <i>Rilascio del duplicato in caso di smarrimento</i>	13
h) <i>Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero</i>	14
i) <i>Nomina degli scrutatori</i>	14
l) <i>Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione</i>	17
m) <i>Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi</i>	18
n) <i>Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative</i>	19
o) <i>Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali</i>	20
p) <i>Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione, (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale</i>	24
q) <i>Organizzazione di speciali servizi di trasporto</i>	25
r) <i>Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali</i>	25
s) <i>Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto con i nomi dei candidati proclamati eletti</i>	26



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Con decreto del Ministro dell'Interno del 20 marzo 2007, è stata fissata, per i giorni di domenica 27 e lunedì 28 maggio 2007, la data di svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali. Il decreto fissa altresì per domenica 10 e lunedì 11 giugno 2007 la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di votazione.

a) Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative

Alla tornata elettorale delle consultazioni amministrative in questione sono interessate le amministrazioni provinciali e comunali i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell'anno in corso nonché quelle che devono essere rinnovate per motivi diversi dalla scadenza e per le quali le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione si sono verificate **entro il 24 febbraio 2007**.

Per quanto attiene ai comuni sciolti a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rinnovo dei relativi organi elettivi deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo di gestione straordinaria (art. 2, comma 1, della legge 23 aprile 1993, n. 120). L'inserimento di detti comuni nella predetta tornata elettorale può essere disposto qualora il periodo di durata della gestione commissariale si sia concluso nell'ultimo giorno utile per convocare i comizi



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

elettorali, che corrisponde a **giovedì 12 aprile 2007, 45° giorno antecedente quello fissato per la votazione.**

b) Convocazione dei comizi elettorali

Le SS.LL. sono pregate di voler comunicare tempestivamente l'avvenuta emanazione dei decreti prefettizi di convocazione dei comizi per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, con l'indicazione delle amministrazioni interessate a ciascun tipo di consultazione, cui dovrà seguire l'invio di copia del relativo provvedimento.

c) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967, n.223, e successive modificazioni)

Si dispone l'immediato inizio, nei comuni interessati alle predette consultazioni, della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, prescritta dall'art.32, quarto comma, del d.P.R. n.223/67.

A tal fine si ritiene opportuno indicare, in sintesi, gli adempimenti di competenza dell'ufficiale elettorale, con i relativi termini:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Termine		Adempimenti	note
Entro mercoledì 4 aprile 2007	8 giorni prima del termine di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi	<ul style="list-style-type: none">• Cancellazione dei nomi degli elettori trasferiti in altro comune la cui procedura di trasferimento si è perfezionata.• Invio al Comune di immigrazione a mezzo telegrafo delle comunicazioni di avvenuta cancellazione. Utilizzo modello 3-D/a di cui alla circ. n.78 del 13 aprile 2005	Indicazione, ove possibile, del numero della tessera elettorale dell'elettore per facilitare gli adempimenti del Comune di immigrazione
Entro giovedì 12 aprile 2007	Data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi	Iscrizione nelle proprie liste degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni	Deposito dei provvedimenti relativi nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando preventivo, pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo comunale e in altri luoghi pubblici (art. 32, comma sesto, d.P.R. n.223/67)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Entro giovedì 12 aprile 2007	Data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi	<ul style="list-style-type: none">• Cancellazione per perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria.• Variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune	(Art. 32, comma primo nn. 2 e 3 d.P.R. n.223/67 - Art. 41 d.P.R. n.223/67)
Entro domenica 22 aprile 2007	Decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto	Compilazione in triplice copia dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel primo giorno fissato per le votazioni non avranno compiuto il diciottesimo anno d'età	Una copia è trasmessa alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali i nominativi dell'elenco. Una copia è pubblicata all'albo pretorio. Una copia è depositata nella segreteria del comune (Art. 33 d.P.R. n.223/67)
Entro venerdì 27 aprile 2007	Trentesimo giorno antecedente quello della votazione	Variazioni concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età o il riacquisto del diritto per cessazione di cause ostative	(Art. 32, comma primo n.5 del d.P.R. n.223/67)
Entro sabato 12 maggio 2007	Quindicesimo giorno antecedente quello del voto	Cancellazione dei nomi degli elettori deceduti	(Art. 32, comma primo n.1, del d.P.R. n.223/67)



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

I comuni non interessati al voto potranno soprassedere all'effettuazione dell'anzidetta revisione dinamica straordinaria a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei comuni nei quali si terranno le elezioni.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti interessati alle consultazioni amministrative, le liste sezionali da utilizzare per la votazione di domenica 27 e lunedì 28 maggio 2007 dovranno essere approntate in tempo utile nel numero di esemplari sufficiente a consentire lo svolgimento anche dell'eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 10 e lunedì 11 giugno 2007.

Sugli esemplari delle liste sezionali da destinare alla votazione del turno di ballottaggio non dovranno essere apportate le variazioni che si saranno verificate successivamente alla chiusura delle operazioni di revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, in quanto la votazione di ballottaggio viene a configurarsi giuridicamente come prosecuzione delle operazioni di votazione svoltesi nel primo turno.

Le SS.LL., nel comunicare le presenti disposizioni ai comuni delle rispettive province e ai presidenti delle Commissioni elettorali circondariali, vorranno altresì vigilare affinché gli ufficiali elettorali provvedano agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e speditezza, raccomandando che le cancellazioni per emigrazione vengano sospese in ogni caso al suindicato giorno di mercoledì 4 aprile 2007, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

d) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 18, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **giovedì 12 aprile 2007**, a cura dei sindaci dei comuni ove si svolgeranno le elezioni, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco, di convocazione dei comizi elettorali, che verrà stampato dai comuni secondo la modulistica fornita da questo Ministero, con le date e gli orari della votazione.

Le SS.LL. vorranno dare assicurazione via e-mail, all'indirizzo elettoralesez2@interno.it, in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento in tutti i comuni interessati alle consultazioni.

e) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (d.Lgs. 12 aprile 1996, n.197)

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto – limitatamente all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale – dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, le SS.LL. vorranno cortesemente sensibilizzare i Sindaci dei comuni interessati alle consultazioni affinché provvedano alla massima pubblicizzazione delle disposizioni dettate dal d.Lgs. n. 197/96, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, adeguata, da ultimo, con direttiva 2006/106/CE, a motivo



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione Europea, a far data dal 1 gennaio 2007.

I cittadini dell'Unione europea, compresi i cittadini di Bulgaria e Romania, che intendono partecipare alle elezioni, dovranno presentare domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta presso il comune di residenza **entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, cioè entro martedì 17 aprile 2007.**

Si ritiene tuttavia che, qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione oltre il sopraindicato termine, il sindaco, esperiti i necessari accertamenti, potrà rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto di cui all'art. 32 bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini comunitari.

Si rappresenta, inoltre, che rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato d.Lgs. n.197/96, non solo il personale diplomatico e consolare di uno stato membro dell'Unione europea ed il relativo personale dipendente, ma anche i cittadini dell'Unione conviventi con il personale diplomatico e consolare, purchè la loro presenza sia stata notificata alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

f) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati elettorali

Ai fini del rilascio dei certificati elettorali, gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali provinciali e comunali dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 27 e sabato 28 aprile 2007** negli orari previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 27 aprile e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 28 aprile**), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 aprile, anche nelle ore pomeridiane**.

Valuteranno altresì le Amministrazioni comunali interessate, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, la possibilità di disporre l'apertura dei rispettivi uffici anche nei giorni di **sabato 21 e domenica 22 aprile 2007**.

Si ricorda che i certificati elettorali dovranno essere rilasciati entro ventiquattro ore dalla relativa richiesta.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste, si rinvia alle pubblicazioni di questa Direzione Centrale nn. 4 e 5 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" rispettivamente per le elezioni provinciali e comunali), consultabili anche all'indirizzo internet <http://www.interno.it>.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

g) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonché di variazioni dei dati inerenti ai collegi o alle circoscrizioni. Peraltro, negli stessi casi – ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - i comuni stessi potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

g.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste

Le SS.LL. vorranno altresì acquisire la conferma, da parte dei comuni delle rispettive province, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente antecedenti e nei giorni della votazione.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali rispetto alle forniture effettuate, potranno essere inoltrate direttamente da parte di codeste prefetture via fax a questo Ministero, al n. 06/4883756.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

g.2) Orari di apertura degli uffici comunali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- **nei cinque giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da martedì 22 a sabato 26 maggio 2007), dalle ore nove alle ore diciannove;**
- **nei giorni della votazione (domenica 27 e lunedì 28 maggio 2007) per tutta la durata delle operazioni di votazione.**

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare i sindaci affinché, nei periodi indicati, adottino ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, vengano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di sezione e di quelli comunali, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

g.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore nè la tessera, nè il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

g.4) Rilascio del duplicato in caso di smarrimento

In caso di smarrimento della tessera, si rammenta che la denuncia di smarrimento agli uffici di pubblica sicurezza non deve ritenersi requisito essenziale per ottenere il nuovo documento.

Conseguentemente, in luogo della suddetta denuncia, si ritiene che l'elettore possa presentare al comune una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento (art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La medesima procedura semplificata si ritiene applicabile ove, in caso di trasferimento di residenza, l'elettore non sia in grado di restituire al comune di immigrazione la tessera elettorale in suo possesso perchè andata smarrita.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

h) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)

Entro il ventesimo giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi, e quindi **entro mercoledì 2 maggio 2007**, i comuni di iscrizione elettorale, interessati alle elezioni, devono spedire al domicilio degli elettori residenti all'estero la cartolina-avviso recante l'indicazione della data della votazione.

Dopo la consegna da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle cartoline avviso, le stesse saranno distribuite immediatamente ai comuni della provincia interessati alle consultazioni in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero, con le maggiorazioni all'occorrenza richieste dai comuni medesimi. Il restante quantitativo dovrà essere conservato in Prefettura a titolo di scorta.

i) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n° 95, come successivamente modificato)

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto la Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori **tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 2 maggio e lunedì 7 maggio 2007**, in pubblica seduta, la quale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

dev'essere preannunziata due giorni prima con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune.

In particolare la Commissione elettorale procederà :

- alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione ai sensi dell'art. 20, primo comma, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 8, secondo comma della legge 8 marzo 1951, n. 122). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art.6 della legge 8 marzo 1989 n.95 (modificato da ultimo dall'art. 3-quinquies del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con legge 27 gennaio n.22) e illustrata nella circolare di questa Direzione Centrale n. [6 del 26 gennaio 2006](#), alla quale pertanto si rinvia.

Si richiamano, in ogni caso, le indicazioni impartite con circolare di questa Direzione Centrale n. [85 del 21 aprile 2006](#).

- alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

- qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Il sindaco notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (**che corrisponde a sabato 12 maggio 2007**).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvederà a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra.

La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre **giovedì 24 maggio 2007**.

I sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinché costoro, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza.

Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

l) Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione

Entro e non oltre sabato 12 maggio 2007 – quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni – dovranno essere affissi, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi, i manifesti recanti le candidature provinciali (art. 17, primo comma, n. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni) e comunali (artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Ai fini della predisposizione di tali manifesti - da stamparsi su carta bianca - si richiamano le istruzioni impartite con circolare a stampa numero 2397/AR del 14 aprile 1984 al capitolo 13, nei paragrafi da 163 a 168, provvedendo ad indicare, nelle generalità di ogni candidato, prima il nome e poi il cognome.

Poichè, in occasione di precedenti elezioni, si è avuto modo di constatare che molti dei predetti manifesti, dopo pochi giorni dall'affissione, si sono spesso deteriorati o, comunque, sono diventati illeggibili, si ritiene opportuno che i sindaci provvedano all'affissione, nei termini anzidetti, soltanto di tre quinti dei manifesti ricevuti e conservino i rimanenti per una successiva affissione, da effettuare nei giorni immediatamente precedenti quello della votazione.

Ove i manifesti, per il numero delle liste dei candidati presentate, fossero stati stampati in più fogli, le Prefetture – UU.TT.G. vigileranno affinché, nell'affissione di cui trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto siano riuniti rispettando l'ordine definitivo risultante dalle operazioni di sorteggio.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Si prega di fornire cortese assicurazione circa l'avvenuta affissione dei predetti manifesti entro la prescritta data ed inviare tempestivamente a questa Direzione Centrale copia dei manifesti stessi.

Si fa presente infine che il colore prescelto per le schede e' il seguente:

giallo per le elezioni provinciali (tonalita' pantone yellow-u);

azzurro per le elezioni comunali (tonalita' pantone process blue-u).

m) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi

I Sindaci dei comuni, o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, dovranno accertare, tempestivamente, l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la funzionalità dei seggi.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, salvo comprovata impossibilità logistica, devono essere quattro, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare, per ciascuna consultazione elettorale, devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, alla applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

stesso colore della scheda di votazione (differente per ogni consultazione) e che recherà una dicitura riferita alla consultazione di cui trattasi.

n) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.

In prossimità delle consultazioni elettorali, si ritiene opportuno sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopraccitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei sindaci affinché predispongano un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si ritiene altresì doveroso che le SS.LL. sensibilizzino le Aziende sanitarie locali affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni nonché nei giorni della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:

- gli elettori ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronici, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria “seppure di modesta portata” come un'infermeria;
- i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

I sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136) e da parte del “seggio volante” (art. 44 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136).

o) Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

In occasione delle prossime consultazioni amministrative, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, volte a consentire agli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, di votare presso il loro domicilio.

Nel far presente che, ai sensi della norma precitata, per le consultazioni comunali o provinciali le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui l'avente diritto dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore, si ritiene utile, sia pure sinteticamente, rammentare quanto segue.

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, “**non oltre il quindicesimo giorno** antecedente la data della votazione”, cioè, nella specie, non oltre **sabato 12 maggio 2007**.

La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché, nel periodo antecedente il quindicesimo giorno prima del voto, venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

all'elettore richiedente l'ammissione al voto domiciliare, del doppio requisito della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e della impossibilità di allontanamento dall'abitazione. Tale certificato, inoltre, potrà attestare la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò.

Qualora, nel caso di elezioni provinciali, gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune della provincia, i sindaci, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, e quindi entro **domenica 20 maggio 2007**, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita,



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o, nel caso di elezioni provinciali, di altri comuni della provincia;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni provinciali, di altro comune della provincia.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Si rinvia al paragrafo lett. p) della presente circolare per le indicazioni relative alla consegna di un bollo di sezione in più, con il quale certificare l'avvenuta espressione del voto. Si rinvia, infine, all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, relativi alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

p) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione, (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione,



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

unitamente all'altro materiale. In caso di seggi “volanti”, il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

q) Organizzazione di speciali servizi di trasporto

Si ritiene opportuno sottolineare che, nei giorni del voto, i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne (art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993 n.515, introdotto dall'art. 1-ter del d.l. 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 225).

r) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121)

In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente – dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio – all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet :

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

s) Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto con i nomi dei candidati proclamati eletti.

Si reputa opportuno rammentare, infine, che il manifesto recante i nominativi dei candidati proclamati eletti deve essere sottoscritto dal neo-eletto sindaco nella sua qualità di capo dell'amministrazione comunale, atteso che tale avviso, prescritto dall'art. 61 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, costituisce una comunicazione doverosa alla cittadinanza ed esula dal procedimento elettorale, che si conclude con la proclamazione degli eletti.

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Sindaci, segretari comunali, ai presidenti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della Provincia e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza a mezzo degli uffici elettorali provinciali affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopra indicati.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO